



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

Modena, 10/12/ 2009

Protocollo generale n. 155679/09
CG-SB/sb

**A tutto il personale del Settore
Trasformazione Urbana e Qualità
Edilizia**

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

Oggetto: L.R. 30 Ottobre 2008 n. 19 – Norme per la riduzione del rischio sismico – Entrata in vigore del Titolo IV - Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico

Dal 14 novembre 2009 sono in vigore gli articoli di cui al Titolo IV “Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico” della Legge Regionale 30 Ottobre 2008 n.19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, e dalla medesima data essi trovano piena applicazione per gli interventi assoggettati ad autorizzazione sismica.

La legge stabilisce che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica (preventiva) o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli art. 11 e 13 di detta legge.

Le disposizioni del Titolo IV si applicano a tutti i lavori di Nuova costruzione, Recupero del patrimonio edilizio esistente, Sopraelevazione, relativi a edifici privati, opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le Varianti sostanziali a progetti presentati, cioè quando la variante comporta variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità.

Via Santi n. 60
41123 Modena
Tel. 059-20311
Fax 059-2032164

NORME TRANSITORIE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 30 Ottobre 2008 n. 19

Sul B.U.R. n. 204 del 30 novembre 2009 è stata pubblicata la Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 23 “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)” – entrata in vigore il 1 dicembre 2009.

In particolare, con l’art. 5 di tale L.R. 23/2009 sono state introdotte disposizioni transitorie circa l’applicazione del Titolo IV della L.R. n. 19/2008.

Tale disposizione prevede che per i restanti interventi di cui all’art. 9, comma 1, L.R.19/2008, fino al 31 Maggio 2010, continuano a trovare applicazione le modalità di controllo previste dalla legislazione regionale precedente (Legge Regionale n. 35 del 1984 e Regolamento Regionale n. 33 del 1986).

Pertanto, dal 1° giugno 2010 anche tali interventi saranno subordinati alle disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. 19/2008.

ESCLUSIONI - INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

Sono esclusi gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che accompagna il titolo edilizio, alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l’intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.

La Giunta Regionale, assumerà appositi indirizzi volti ad individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e gli elaborati progettuali da presentare in tale ipotesi.

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE SISMICA

Nei Comuni a bassa sismicità, sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica:

- a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ¹;
- b) I progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

¹ In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall’inizio dei lavori

- c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico, così come riportati nella delibera di Giunta regionale 1661 del 02 novembre 2009, e alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso²;

² **Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.**

A1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE

Tutte quelle di cui all'elenco A del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

A2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

A2.1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

- A2.1.1** - Sedi della regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane
- A2.1.2** - Agenzia regionale di protezione civile, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
- A2.1.3** - Centri funzionali e di coordinamento di protezione civile (es. DI.COMA.C, COR, CCS, COM, COC, CUP, ecc.)
- A2.1.4** - Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all'attività logistica per il personale, i materiali e le attrezzature; edifici destinati all'informazione e all'assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali di protezione civile
- A2.1.5** - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.2 - STRUTTURE SANITARIE

- A2.2.1** - Ospedali e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione
- A2.2.2** - Edifici e presidi sanitari locali ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione dell'emergenza e del 118

A2.3 - OPERE INFRASTRUTTURALI

- A2.3.1** - Strutture connesse con l'approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell'acqua potabile (es. impianti di potabilizzazione, dighe, serbatoi ecc.)
- A2.3.2** - Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica, di importanza critica, individuati nei piani provinciali di protezione civile, nonché strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di aree produttive (sono escluse le reti)
- A2.3.3** - Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione dell'emergenza, individuate nei piani provinciali di protezione civile (sono escluse le reti)
- A2.3.4** - Ponti e opere d'arte significative annesse alle strade classificate di tipo A e B ai sensi del D.Lgs 285/1992 e s.m, costituenti la rete viaria di interesse regionale
- A2.3.5** - Ponti e opere d'arte appartenenti a reti ferroviarie regionali di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, individuate nei piani provinciali di protezione civile
- A2.3.6** - Stazioni aeroportuali, eliporti, porti, stazioni marittime e grandi stazioni ferroviarie individuate nei piani provinciali di protezione civile
- A2.3.7** - Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile

Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

B1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE

Tutte quelle di cui all'elenco B del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

B2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

B2.1 - STRUTTURE CON AFFOLLAMENTI SIGNIFICATIVI

- B2.1.1** - Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale
- B.1.2 - Servizi educativi per l'infanzia**
- B2.1.3** - Strutture universitarie
- B2.1.4** - Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale convegni e conferenze, discoteche, musei, biblioteche) con capienza superiore a 100 persone
- B2.1.5** - Stadi ed impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore a 100 persone
- B2.1.6** - Chiese ed edifici aperti al culto
- B2.1.7** - Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di degenze
- B2.1.8** - Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita al dettaglio superiore a 1.500 mq

B2.2 - OPERE INFRASTRUTTURALI

- B2.2.1** - Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza (interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti produttivi e/o abitativi)
- B2.2.2** - Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, stazioni tramviarie, dei bus e della metropolitana
- B2.2.3** - Dighe, invasi artificiali con sbarramenti, individuati nei piani provinciali di protezione civile

B2.3 - STRUTTURE CON ATTIVITÀ PERICOLOSE PER L'AMBIENTE

- B2.3.1** - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DLgs n.334 del 17 agosto 1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile
- B2.3.2** - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile (quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque reflue) il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali

- d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ³;

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione sismica deve essere presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio.

Alla domanda devono essere allegati:

- progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'art.93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ⁴;
- dichiarazione del progettista abilitato che asseveri:

il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo.

Richiesta di documentazione – Audizione – Interruzione del termine per il rilascio dell'autorizzazione sismica

Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata.

La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

Rilascio dell'autorizzazione sismica

La preventiva autorizzazione sismica viene rilasciata dal responsabile della struttura tecnica competente, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali interruzioni, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.

Sportello unico attività produttive

Sono fatte salve le norme in materia di Sportello Unico: pertanto, qualora si tratti di impianto produttivo per il quale ci sia necessità di acquisire pareri, la domanda di autorizzazione sismica deve essere presentata all'interno del procedimento unico e l'autorizzazione sarà contenuta nel provvedimento unico finale che verrà rilasciato.

³ Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

⁴ Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

DEPOSITO DEI PROGETTI NELLE ZONE A BASSA SISMICITA'

Fatti salvi i casi in cui è necessaria l'autorizzazione sismica, l'inizio dei lavori dei progetti sopra elencati e l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 17 è subordinato al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Allegati:

dichiarazione del progettista che asseveri:

- il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni
- la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico
- il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA E DEL DEPOSITO

L'autorizzazione sismica ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Il deposito del progetto esecutivo ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di attestazione di avvenuto deposito. Entrambi decadono a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori abbiano già avuto inizio e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del Titolo IV della legge regionale in questione.

EDIFICI DI SPECIALE IMPORTANZA ARTISTICA

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici e manufatti, pubblici o privati, di carattere monumentale, di interesse archeologico, storico, artistico o di interesse storico-architettonico individuati dal PSC, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (artt. 4, 29) e rispettive linee guida del consiglio Superiore dei LLPP per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLA DIA

Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività (DIA) sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:

- l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 e la relativa documentazione, a seconda del caso che ricorre;
- l'indicazione del progettista strutturale;
- una dichiarazione del progettista strutturale che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura.

I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo.

RIMBORSO FORFETTARIO

Per la richiesta dell'autorizzazione sismica e per il deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, è dovuta la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.

L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 3/11/2008.

Gli importi sono:

Autorizzazioni			Depositi	
Tipo di intervento	Importo in Euro	Importo maggiorato del 30%	Tipo di intervento	Importo in Euro
Nuova costruzione e ristrutturazione completa di edificio	480,00	624,00	Nuova costruzione e ristrutturazione completa di edificio	150,00
Altri interventi di adeguamento e miglioramento	360,00	468,00	Altri interventi di adeguamento e miglioramento	100,00
Varianti sostanziali a progetti autorizzati	180,00	234,00	Varianti sostanziali a progetti autorizzati	50,00

Gli importi sono raddoppiati per le varianti sostanziali a partire dalla terza variante.

Gli importi sono maggiorati del 30% per le pratiche che richiedono un'attività istruttoria di maggiore impegno per la struttura, a causa della significativa complessità strutturale dell'intervento, delle particolari tipologie costruttive prescelte, delle notevoli dimensioni dell'opera. Tale maggior impegno istruttorio è motivato sinteticamente dal responsabile del procedimento, in calce al provvedimento finale.

Quando e dove si paga:

Il pagamento deve essere effettuato prima della presentazione: al momento della presentazione della domanda di autorizzazione sismica o del deposito del progetto strutturale occorre presentare l'attestazione di avvenuto pagamento da effettuare, IN UNICA SOLUZIONE, tramite **BONIFICO BANCARIO** da accreditarsi sul

- conto corrente bancario n. 20055517 (IBAN IT68F0200812930000020055517), della UniCredit Banca, intestato a COMUNE DI MODENA-RIMBORSO FORFETTARIO avendo cura di specificare nella causale COGNOME e NOME del titolare e UBICAZIONE INTERVENTO”.

Qualora la domanda di autorizzazione sismica riguardi un impianto produttivo e sia presentata all'interno del procedimento unico, il versamento deve essere effettuato sui conti dedicati, prima della presentazione della domanda unica:

- conto corrente postale c/c n. 000065609919 intestato a: COMUNE MODENA - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E PER LE IMPRESE –
- conto corrente bancario c/c n. 10456923 intestato a: COMUNE MODENA - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E PER LE IMPRESE - c/o UNICREDIT BANCA SPA – IBAN IT68P0200812930000010456923

DOMWEB – COMPILAZIONE ON-LINE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Il programma di compilazione on-line delle pratiche edilizie denominato DOMWEB sarà aggiornato a breve, secondo le disposizioni contenute in questa nota informativa.

MODULISTICA

Nel sito internet di Settore all' indirizzo <http://www.comune.modena.it/edilizia/> nella sezione "Modulistica" saranno scaricabili i moduli aggiornati, che saranno anche in vendita presso il Punto Informativo, in Via Santi 60, al Piano Terra.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile

Ing. Giovanni Villanti

L'originale, firmato e protocollato, è agli atti del settore